

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2505

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI PIAZZA, FABBRI RICCARDO, GUERRINI GIORGIO,
MACCHIAVELLI, BALDANI GUERRA**

Presentata il 2 luglio 1965

Modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 marzo 1963, n. 307, diede un assetto definitivo ed organico allo stato giuridico del personale degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni inquadrandolo in apposite carriere e ruoli, ed estendendo ad esso le disposizioni contenute nel testo unico concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo le particolari norme contenute nell'ordinamento giuridico speciale.

Nell'applicazione pratica della legge n. 307 si sono riscontrate delle lacune non rilevate nelle varie fasi preparatorie della legge.

In particolare si tratta dell'ammissione al concorso alla qualifica di Direttore di ufficio locale di gruppo *C* (coefficiente 357) previsto dall'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

Al primo comma di tale articolo è stabilito che al concorso sono ammessi i Direttori di ufficio locale di gruppo *D* (coefficiente 345) con almeno nove anni di anzianità nella qualifica di Direttore di ufficio locale.

Orbene, tale disposizione, non prevedendo nessun computo del servizio prestato nelle

qualifiche inferiori, fa sì che può chiedere l'ammissione a tali concorsi solo il personale che abbia non meno di venti anni di servizio, il che è eccessivo in confronto all'anzianità richiesta per la qualifica di primo Segretario della corrispondente carriera di concetto dei ruoli ordinari (vedi articolo 176 — quarto, quinto e sesto comma — del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Infatti, per poter partecipare ai concorsi per la qualifica di Direttore di ufficio locale di gruppo *E* sono necessari tre anni nella qualifica di Ufficiale di prima classe (coefficiente 240) a cui si addiunge dopo sette anni di servizio nelle qualifiche inferiori di ufficiale di 2^a e 3^a classe. E poiché per lo svolgimento del concorso (bando, formazione della graduatoria, registrazione del decreto che l'approva, pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*) si impiega almeno un anno, gli interessati solo dopo 11 anni nella qualifica di ufficiale possono partecipare al concorso per Direttore di ufficio locale di gruppo *E* (coefficiente 284); in caso di nomina devono permanere almeno tre anni nella qualifica di Direttore di gruppo *E*; sono, quindi, quattor-

dici anni e poiché le promozioni a Direttore di ufficio locale di gruppo *D* sono conferite dopo almeno tre anni nella qualifica di Direttore di gruppo *E* per anzianità congiunta al merito nell'ordine risultante dal ruolo (articolo 30, legge n. 307) è facile calcolare che si può raggiungere la qualifica di Direttore di gruppo *D* (coefficiente 345) dopo almeno sedici anni dall'ingresso in carriera.

Per la limitazione dei posti vacanti di Direttore di gruppo *D* la promozione a questa qualifica avviene nella maggiore parte dei casi dopo almeno venti anni di servizio.

Si rende, perciò, opportuno attenuare l'anzianità minima richiesta nella qualifica di Direttore di ufficio locale computando nei nove anni di anzianità quale direttore di ufficio locale anche il servizio prestato in qualità di Ufficiale e ciò in applicazione dell'articolo 176 — quarto, quinto e sesto comma — del decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Questa soluzione sembra la migliore per eliminare gli inconvenienti dianzi precisati.

Come accennato, occorrendo per detti concorsi nove anni di anzianità di Direttore di ufficio locale, i primi ufficiali (coefficiente 284):

— che appartengono alla stessa carriera dei Direttori di ufficio locale (vedi articolo 28, legge n. 307) di gruppo *E* (coefficiente 284) e di gruppo *D* (coefficiente 345);

— che fruiscono dello stesso trattamento economico dei Direttori di ufficio locale di gruppo *E*;

— che partecipano entrambi allo scrutinio per la promozione a Direttore di gruppo *D*; non potrebbero essere ammessi al concorso a Direttore di gruppo *C* (coefficiente 357) perché, secondo il vigente articolo 21 della legge n. 307, dovrebbero possedere nove anni di qualifica di Direttore di ufficio locale; gli interessati, quindi, potrebbero essere ammessi al concorso dopo circa trent'anni dalla prima nomina.

Come si vede trattasi di una indubbia svista che, per giustizia, si dovrebbe eliminare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti fra il secondo e terzo comma, i seguenti due commi:

« Ai fini del raggiungimento del minimo di anzianità previsto dal primo comma per la partecipazione ai concorsi alla qualifica di Direttore di ufficio locale di gruppo *C* è utile il servizio prestato con la qualifica di titolare di agenzia anteriormente al 1° aprile 1963, nonché quello prestato con la qualifica di Ufficiale di cui agli articoli 28 e 72 della citata legge n. 307, nel limite massimo stabilito dall'articolo 176, sesto comma, e dell'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

« Nell'anzianità di servizio con qualifica di Direttore di ufficio locale, richiesta dal primo comma, è computato ai Direttori di ufficio locale di gruppo *D* anche il servizio prestato con qualifica di primo ufficiale. A tale personale si applica anche quanto stabilito nel precedente comma ».